
TORNANO (CON MOLTE NOVITA') I PREPENSIONAMENTI

Torna, con molte novità e senza oneri per lo Stato, il cosiddetto “prepensionamento” ovvero quella forma di ammortizzatore sociale che prevede la conclusione anticipata dell'attività lavorativa e la concessione del trattamento pensionistico prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge per l'accesso alla pensione.

La riforma Fornero sul mercato del lavoro (è la legge n. 92 del 28 giugno 2012) ha previsto, infatti, all'articolo 4, che i datori di lavoro che impieghino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative possano stipulare, nei casi di eccedenza di personale, accordi a livello aziendale per incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Questi accordi, che possono essere stipulati anche con le procedure previste dalla Legge 223/1991 in tema di mobilità, devono prevedere che il datore di lavoro si impegni a corrispondere all'INPS la somma di danaro necessaria:

- per il pagamento ai lavoratori interessati all'accordo di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti;
- per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La possibilità di accedere a questa vera e propria forma di “prepensionamento” può riguardare i lavoratori di qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti che, nell'ambito di un processo di riduzione di personale, risultino in esubero.

Per avvalersi di questa opportunità è, però, necessario che i lavoratori interessati raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Rispetto ai prepensionamenti previsti dalle norme in vigore in passato, la novità, come abbiamo detto in premessa, consiste nel fatto che la prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro, con l'esclusione, quindi, di qualsiasi onere economico a carico della finanza pubblica.

Le procedure amministrative

L'accesso a questa prestazione è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, da cui risulti:

- una situazione di eccedenza di personale;
- l'indicazione del numero dei lavoratori in esubero;
- il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Requisiti del datore di lavoro

La norma si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino in media più di quindici dipendenti. Nel numero dei dipendenti occupati vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti e degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

Requisiti del lavoratore

La legge non richiede requisiti specifici per l'accesso alla prestazione da parte del lavoratore ma condiziona la sua erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi, contributivi ed anagrafici previsti dalle norme in vigore ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione.

Per il perfezionamento del requisito contributivo sono utili anche i periodi contributivi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati dell'Unione Europea, Svizzera, Paesi dello Spazio Economico Europeo) ed in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, fermo restando il minimale di contribuzione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Sono altresì utili, per l'accertamento del diritto alla pensione, i contributi versati nelle gestione speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di ottenere la prestazione in questione i lavoratori titolari di pensione di invalidità oppure di assegno ordinario di invalidità.

E' bene, infine, precisare, a scanso di equivoci, che questa prestazione è in alternativa alla concessione dell'ASPI (è la "vecchia" indennità di disoccupazione").

Esempi

Lavoratore "A"

Data di cessazione del rapporto di lavoro	Età	Settimane di contributi alla cessazione del lavoro	Decorrenza della pensione anticipata	Può accedere alla prestazione. (raggiunge i requisiti per la pensione anticipata)
01/01/2014	58 anni	2100 ctb	1° luglio 2016	

Lavoratore "B"

Data di cessazione del rapporto di lavoro	Età	Anni di contributi all'atto cessazione del lavoro	Decorrenza della pensione anticipata	Non può accedere alla prestazione
01/01/2014	58 anni	1820 ctb	1° giugno 2022	(non raggiunge i requisiti per la pensione anticipata)

Lavoratore "C"

Data di cessazione del rapporto di lavoro	Età	Anni di contributi all'atto cessazione del lavoro	Decorrenza della pensione vecchiaia	Può accedere alla prestazione
01/01/2014	64 anni	1820 ctb	1° settembre 2016	(raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia)

La procedura

L'avvio della procedura segue lo schema seguente:

- Il datore di lavoro presenta domanda all'INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
- L'accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
- A seguito dell'accettazione dell'accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la relativa contribuzione. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l'INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all'incasso (in termine tecnico è detta "escussione") della fideiussione.

Per quanto riguarda gli oneri da pagare all'ente di previdenza per avvalersi di questi "prepensionamenti", l'INPS rilascia al datore di lavoro, per consentirgli la stipula della fideiussione bancaria, un prospetto contenente l'informazione relative alle somme necessarie per il programma di esodo annuale.

Il datore di lavoro dovrà, poi, consegnare alla sede INPS ove è iscritta l'azienda il documento bancario attestante la fideiussione e l'INPS, dopo aver verificato la conformità della stessa agli obblighi indicati nel prospetto, comunica l'accettazione al datore di lavoro e alla banca.

La fideiussione

La fideiussione – che è un negozio giuridico con il quale un soggetto ("fidejussore"), garantisce un'obbligazione altrui, (es. in luogo del debitore) obbligandosi personalmente nei confronti del creditore - garantisce l'adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro verso l'INPS e che, come abbiamo detto, attengono al versamento anticipato delle somme occorrenti per la prestazione e per la contribuzione connessa.

La legge prevede, infatti, che l'erogazione della prestazione avvenga in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato versamento l'Istituto proceda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento.

Nell'ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l'INPS incasserà l'intera fideiussione e il garante dovrà provvedere a saldare in un'unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.

In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l'INPS non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione correlata.

La domanda di prestazione

Così come avviene per gli assegni di sostegno al reddito erogati ai dipendenti delle banche, è il datore di lavoro che, una volta ricevuta la comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, presenta all'INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.

A questo punto il pallino passa all'INPS che accerta sia l'esistenza dei requisiti per la prestazione richiesti al lavoratore (tra i quali la cessazione del rapporto di lavoro) sia la corrispondenza tra l'onere effettivo per il singolo lavoratore e la stima effettuata in sede di quantificazione. Se l'importo è superiore alla stima, l'INPS provvederà a richiedere un'integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro.

Se cambia nel frattempo la normativa

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - ipotizzato dalla Legge 2014/2011, l'erogazione della prestazione proseguirà a favore dei soggetti già titolari di prestazione, per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esondante, anche con l'eventuale rimodulazione dell'importo della garanzia fideiussoria.

Il calcolo della prestazione

Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell'importo pensionistico.

Sull'importo della prestazione:

- non è attribuita la perequazione automatica;
- non spettano i trattamenti di famiglia (ANF);

- non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione;
- per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

Accesso alla prestazione con un'età inferiore a 62 anni

Com'è noto la Riforma Fornero (art. 24, comma 10, L. 214/2011) dispone che ai soggetti che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e una riduzione pari al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni.

Poiché, la norma di cui stiamo parlando stabilisce che al soggetto che accede all'esodo il datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, la prestazione in esame è soggetta alla riduzione, prendendo a riferimento l'età anagrafica del lavoratore alla data di accesso.

Tale riduzione non opererà qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 anni.

Come si ricorderà, la legge 14/2012 ha previsto che la riduzione percentuale dei trattamenti pensioni non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la suddetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di maternità, servizio militare, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria.

L'INPS ha, inoltre, precisato che la contribuzione correlata, versata dal datore di lavoro per il periodo di fruizione della prestazione, non è comunque utile per evitare la riduzione della pensione anticipata.

Pagamento della prestazione

Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni.

Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall'INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancario di ciascun mese.

Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l'onere di presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, poiché non è prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione.

Il regime fiscale

La prestazione è soggetta alla tassazione ordinaria e le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione.

La contribuzione correlata

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro ed in favore del lavoratore, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

Così come avviene per il calcolo della contribuzione da accreditare in occasione del riconoscimento dell'ASPI (è la "vecchia" indennità di disoccupazione) la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive

Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.

Rioccupazione

La legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue che l'INPS non farà alcuna riduzione dell'importo della prestazione in caso di rioccupazione.